



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizi cimiteriali

Determinazione n. 21 del 06.06.2013

Reg.Pubbl. n. _____ del 11/06/2013

Oggetto: Concessione cimiteriale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

decreto di nomina n. 11 del 11.07.2011

Premesso che nell'ambito delle attività che statutariamente fanno capo a questo Ente, sono ricompresi i servizi cimiteriali dei Comuni aderenti di Casalino e Granozzo con Monticello.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 06.11.2008, esecutiva, con la quale si stabilivano le tariffe per le concessioni dei loculi e cellette ossario ancora liberi;

Dato atto che con deliberazioni della Giunta comunale n.7 del 01.02.2013 si stabiliva di non operare l'incremento annuo del 5% sulle tariffe per la concessione di che trattasi, e che pertanto, per l'anno 2013, risultano così determinate:

tariffe per concessioni a cittadini residenti

Loculi: prima – quinta – sesta fila	€ 2.300,00
Loculi: seconda – quarta fila	€ 2.500,00
Loculi: terza fila	€ 2.700,00
Cellette per cremazione	€ 1.300,00
Cellette ossario	€ 700,00

tariffe per concessioni a cittadini non residenti

Loculi: prima – quinta – sesta fila	€ 2.875,00
Loculi: seconda – quarta fila	€ 3.125,00
Loculi: terza fila	€ 3.375,00
Cellette per cremazione	€ 1.625,00
Cellette ossario	€ 875,00

Visto l'articolo 42 comma 3° del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 in data 30.5.1994, esecutiva, il quale prescrive che la concessione ha la durata di anni trenta dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Vista la richiesta avanzata al Comune di Granozzo con Monticello, in data

11.05.2013, dal sig. Fiorina Gianmario, residente in Granozzo con Monticello (NO), tendente ad ottenere la concessione di nr. 1 (uno) loculo, contrassegnato dal numero 37, settore "G", cimitero di Monticello.

Visto in tema di competenza dell'adottanda determinazione, il dispositivo di cui al decreto presidenziale citato in intestazione nonché il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto il T. U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

DETERMINA

1. la concessione del loculo nr. 37, settore "G", cimitero di Monticello, al sig. Fiorina Gianmario, nato a Granozzo con Monticello (NO) il 09 settembre 1964, residente in Granozzo con Monticello (NO), Via Curiel Eugenio n. 9, per la tumulazione di Fiorina Antonio, nato a San Pietro Mosezzo (NO) il 12.06.1936 residente a Granozzo con Monticello in Via Curiel Eugenio n. 9, deceduto a Granozzo con Monticello il 20.05.2013.

2. di dare atto che l'importo di euro 2.500,00, afferente la concessione come da tariffe su riportate, è stato introitato nella risorsa cod. 3.02.3141 (cap. 3141) del bilancio di previsione 2013;

3. di procedere alla stipula di contratto sulla base dello schema che qui si allega, quale parte integrante e sostanziale;

4. di comunicare il tutto al diretto interessato, invitandolo per la stipula della relativa concessione - contratto;

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato in nome e per conto del comune di Granozzo con Monticello dal sottoscritto Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Barbara CAVIGIOLO)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

Lì, 06/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ivana BARBAGLIA)

----- COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO -----

-----Provincia di Novara-----

REP. N. _____

Oggetto: concessione loculo. -----

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____,
nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria.

Tra

Il Comune di Granozzo con Monticello, in presenza della sig.ra CAVIGIOLO Barbara, nata a Novara (No) il 29 gennaio 1969, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore dei Servizi Area Amministrativa/Economico-Finanziaria del Comune di Granozzo con Monticello, domiciliato per la carica nella sede Comunale, nell'ambito dei quali sono ricompresi anche quelli cimiteriali, il quale, munito della necessaria rappresentanza, giusto decreto del Sindaco n. 11 del 11 luglio 2011, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune (codice fiscale 80013960036).-----

e

il sig. FIORNIA Gianmario, nato a Granozzo con Monticello (NO) in data 09 settembre 1964, residente in Granozzo con Monticello (NO), in Via Curiel Eugenio 9, codice fiscale FRNGMR64P09E143T.-----

Si conviene e si stipula la presente concessione, il cui schema è stato approvato con determinazione n. 21 in data 06.06.2013.-----

Art. 1) Il Comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentato, in forza della suddetta determinazione, concede l'uso per 30 (trenta) anni, dalla data di tumulazione, al sig. FIORNIA Gianmario, che accetta, di n. 1 (uno) loculo, settore G, nel Cimitero Comunale di MONTICELLO e precisamente quello contraddistinto dal n. 37 (trentasette), per la tumulazione di FIORINA Antonio, nato a San Pietro Mosezzo (NO) il 12/06/1936 e deceduto a Granozzo con Monticello il 20/05/2013.-----

Art. 2) Il prezzo stabilito per la concessione in oggetto è quello fissato dalla Giunta Comunale con atto n. 46 del 06.11.2008, e cioè euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). -----

Il corrispettivo della concessione pari a euro 2.500,00 venne già prima d'ora versato alla Tesoreria comunale per cui se ne rilascia con il presente ampia e finale quietanza a saldo. -----

Art. 3) La concessione in oggetto ha la durata di 30 anni a decorrere dalla data di tumulazione. Alla scadenza di tale termine il comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.-----

Art. 4) La concessione in oggetto non dà diritto alla proprietà ma soltanto a quello di sepoltura.-----

Art. 5) L'uso del manufatto è esclusivamente riservato alla tumulazione delle salme indicate nel presente atto, pertanto, la concessione afferente l'uso del manufatto stesso non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal relativo regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.6) Spetta al concessionario la manutenzione del manufatto per le parti direttamente costruite od installate; la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valuta indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene-----

Art.7) La concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.8) Qualsiasi violazione alle disposizioni contenute nel presente atto da parte del concessionario, determinerà la decadenza della concessione. -----

Art 9) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa sono a carico del concessionario. -----

Art.10) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso e con oneri a carico della parte richiedente. -----

Art.11) Per l'esecuzione della presente concessione e per ogni emergenza relativa, il concessionario elegge domicilio in Granozzo con Monticello, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale. -----

Del che il presente atto che, dopo essere stato letto e confermato, viene come in appresso sottoscritto.-----

PER IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO
